



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 9
Data di registrazione 27/01/2022

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Legale e Polizia Municipale

OGGETTO: PROROGA FINO AL 2 FEBBRAIO 2022 AUTORIZZAZIONE ASPETTATIVA EX ART. 42 D. LGS 152/2001 ALLA DIPENDENTE C.Z.

Vista l'istanza presentata dalla dipendente (C.Z) con la quale chiede di poter fruire del congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001, in proroga alla precedente autorizzazione fino al 2 febbraio 2022;

Premesso che:

l'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001, nel richiamare e confermare il preesistente quadro normativo di cui all'art.4, comma 4 bis, della L. 53/2000 e della legge n.388/2000, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono fruire, a domanda di congedi retribuiti per un massimo di due anni, in modo continuativo o frazionato, nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art. 4 della Legge n.104/1992, la situazione di gravità contemplata dall'art.3 della medesima legge;

l'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 è stato in parte modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011 con riferimento in particolare alla priorità del coniuge convivente con il soggetto portatore di handicap grave nella fruizione del congedo in questione;

Considerato che i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art.4, comma 2, della L. n.53/2000 per gravi e documentati motivi familiari e che durante tale periodo di assenza dal lavoro spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;

Vista la richiesta presentata dal dipendente (C.Z) con la quale chiede di poter fruire del congedo straordinario retribuito di cui all'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 in qualità di parente di persona disabile in situazione di gravità, dichiarando sotto la propria responsabilità:

- che il disabile da assistere è stato riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n.104/1992;
- che il disabile da assistere è proprio parente convivente;
- che il disabile da assistere non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- di essere l'unico referente a prestare assistenza al disabile in situazione di gravità e che nessun altro familiare beneficia del congedo in questione per lo stesso soggetto o dei permessi retribuiti ex art.3, comma 3, della L. n.104/1992;

Dato atto che nell'istanza sopra richiamata la dipendente chiede di poter fruire del congedo straordinario retribuito per l'assistenza al parente portatore di handicap grave in prosecuzione della precedente autorizzazione fino al 2 febbraio 2022;

Visto il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap della ASL di competenza con il quale (omissis) viene riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. n.104/1994;

Viste le circolari dell'INPDAP n.22 del 28 dicembre 2011 e dell'INPS n.28 del 28 febbraio 2012;

Accertata la sussistenza dei requisiti per la fruizione del congedo straordinario retribuito richiesto dalla dipendente (C.Z.), per il periodo sopra indicato;

Considerato che durante il periodo di congedo:

- l'ente datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi obbligatori ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti;
- ai sensi del comma 5 quinquies del novellato articolo 42 succitato, non maturano le ferie, la tredicesima mensilità né i trattamenti di fine rapporto;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di congedo straordinario retribuito (omissis) per assistere il parente portatore di handicap in situazione di gravità dalla data del dal 31/12/2021 al 10/01/2022, e dal 14/01/2022 al 25/01/2022;

Richiamato l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

D E T E R M I N A

- 1. Di autorizzare la dipendente (C.Z.) ad usufruire, ricorrendo le condizioni di legge, del congedo straordinario retribuito di cui all'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 per l'assistenza del parente riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n.104/1992, in prosecuzione della precedente autorizzazione fino al 2 febbraio 2022;
- 2. Di dare atto che nei periodi di congedo straordinario di cui sopra l'ente datore di lavoro corrisponderà al dipendente interessato un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento; con esclusione, quindi, di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati;
- 3. di dare atto inoltre che il congedo in argomento non è utili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e dei trattamenti di fine rapporto, mentre durante detto periodo l'ente datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi obbligatori ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti;
- 4. di trasmettere la presente determinazione alla dipendente (C.Z.), al Servizio gestione giuridica ed economica del personale.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Rosa Di Blasi il 27/01/2022

Il Capo Area
di blasi rosa / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)